

## VOUCHER, MAIL ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito oggi i chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva introdotta dal Dlgs 185/2016 a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro accessorio.

La circolare emanata, specifica che i committenti - imprenditori non agricoli o professionisti - dovranno fare la **denuncia all'Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro**, all'indirizzo della direzione competente per territorio.

Per le Marche, di seguito l'elenco:

[Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it)

[Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it)

[Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.Macerata@ispettorato.gov.it)

[Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.Pesaro-Urbino@ispettorato.gov.it)

I messaggi e-mail (indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere come **oggetto** il codice fiscale/partita iva e la ragione sociale del committente.

Nel **testo del messaggio** (non in un allegato alla mail) dovranno, invece, essere riportati:

1. i dati del committente (codice fiscale/partita iva e ragione sociale);
2. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
3. il luogo della prestazione;
4. il giorno di inizio della prestazione;
5. l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.

Con queste indicazioni la comunicazione via email vede completato il proprio percorso applicativo; **resta ancora in sospeso, invece, la comunicazione tramite sms**, in quanto la circolare rinvia a un futuro decreto ministeriale l'adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.

L'Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di almeno 800 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all'Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.

La circolare, infine, fornisce indicazioni in merito alla gestione del periodo compreso tra l'entrata in vigore del Dlgs 185/2016 (8 ottobre 2016) e la fornitura delle relative istruzioni con la circolare odierna.

Per questo periodo l'Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno tenere «in debito conto» l'assenza di indicazioni operative. Con questo inciso, **la circolare suggerisce agli ispettori di non applicare sanzioni** nei confronti di quei committenti che, in assenza di indicazioni, non hanno adempiuto correttamente i nuovi obblighi.